

COMUNE DI ZOPPOLA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE IRPEF

D.Lgs. n. 360/1998 - L. n. 296/2006

adottato con delibera consiliare n. _____ del _____

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il Presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita con D.Lgs. 360/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Soggetti passivi e modalità di applicazione

1. L'addizionale è pagata dai contribuenti assoggettati ad IRPEF.
2. Essa è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta del reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi del presente regolamento, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero.

Art. 3

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è applicata per scaglioni di reddito utilizzando gli stessi scaglioni stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il comune, con delibera consiliare, può variare, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio considerato, la misura dell'aliquota riferita ad ogni scaglione nel limite stabilito dalle norme vigenti.
3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
4. La deliberazione dell'aliquota per acquisire efficacia, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011, deve essere pubblicata nel sito internet www.finanze.it.

Articolo 4

Esenzioni

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di anno in anno deliberato come soglia di esenzione dal consiglio comunale.
2. L'esenzione di cui al comma 1 opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi imponibili superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale di cui all'art. 1 sull'intero reddito complessivo e non solamente sulla parte eccedente tale limite.
3. Nel caso in cui l'organo consiliare non deliberi in merito, si intende prorogata per l'anno di riferimento l'ultima soglia di esenzione approvata.

Art. 5
Rinvio a disposizioni di legge

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2019.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

INDICE

art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	2
art. 2	Soggetti passivi e modalità di applicazione	pag.	2
art. 3	Determinazione dell'aliquota	pag.	2
art. 4	Esenzioni	pag.	2
art. 5	Rinvio a disposizioni di legge	pag.	3

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: POLLES LARA

CODICE FISCALE: PLLLR67M64A516R

DATA FIRMA: 14/03/2019 13:07:20

IMPRONTA: 69E7C48BB0EAC60A69385BD697BAB38180345C457A0C557B8F9044739A5BD0A5
80345C457A0C557B8F9044739A5BD0A508238A8DD917AD0208B01CB653E77AFB
08238A8DD917AD0208B01CB653E77AFBED6D2B82D3D7ADEA79CB9F533020DC04
ED6D2B82D3D7ADEA79CB9F533020DC04C56354D56CECF444B0B48C66E046F3C3